

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

APRILE/GIUGNO

2021

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Le linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo tra Legge Fallimentare e Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Nota a Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524

SOMMARIO: 1. Il caso in esame – 2. La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo – 3. Art. 169-bis l.f. e contratti bancari: le linee di credito autoliquidanti – 4. La giurisprudenza precedente in materia – 5. La soluzione offerta da Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 – 6. La fine del dibattito sulla sorte delle linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo?

1. Il caso in esame

L'articolata argomentazione della pronuncia in esame ⁽¹⁾ offre l'occasione per approfondire l'annoso dibattito sulla sorte delle linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo alla luce delle novità normative introdotte dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, contenente il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come da ultimo modificato per effetto del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Nel caso sottoposto allo scrutinio del giudice di legittimità, il tribunale di primo grado aveva rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito avverso il provvedimento reso nell'ambito di una procedura di concordato preventivo dal Giudice Delegato che, in applicazione dell'art. 169-bis l. f., aveva autorizzato lo scioglimento di un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato dalla società ancora *in bonis* con l'istituto di credito. Si trattava, più specificamente, di un contratto anticipi su fatture, effetti, ricevute bancarie presentati salvo buon fine, che prevedeva espressamente la cessione *pro-solvendo* alla banca a scopo di garanzia dei crediti vantati dalla società nei confronti di terzi e un patto di compensazione, in forza del quale le somme incassate dalla banca avrebbero eliso o ridotto il credito della medesima nei confronti della società derivante dalle operazioni di anticipo.

¹ Cass., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524, con breve nota di F. GAVEGLIO, *Scioglimento dei contratti di anticipazione bancaria nel concordato preventivo*, 18 novembre 2020, in www.dirittobancario.it.

Il tribunale rigettava il reclamo rilevando che «l'incasso e la successiva compensazione non sono solo diritti a favore dell'istituto di credito, ma anche obblighi in capo allo stesso e nell'interesse del cliente perché garantiscono l'effettiva operatività di quelle garanzie che mettono anche il cliente al riparo della richiesta di restituzione» e che, pertanto, il contratto risultava “pendente” ai sensi dell'art. 169-bis l.f., dal momento che la prestazione della banca non poteva ritenersi integralmente eseguita con l'erogazione dell'anticipazione.

Avverso detto provvedimento, l'istituto di credito presentava ricorso straordinario per cassazione, deducendo – tra l'altro – la violazione o falsa applicazione dell'art. 169-bis l.f., sostenendo che la banca avesse già integralmente eseguito l'obbligazione fondamentale su essa gravante prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo e che l'utilizzo della garanzia prevista contrattualmente fosse una prestazione accessoria, irrilevante per qualificare il contratto come “pendente” ai sensi della norma citata.

La Corte di Cassazione ha sancito l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., ribadendo – sulla scorta di quanto già affermato in Cass., Sez. I, 3 settembre 2015, n. 17520 e recentemente ribadito da Cass., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 – che i provvedimenti assunti ex art. 169-bis l.f. rappresentano «atti di esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni del debitore e delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti» e che alla parte non soddisfatta è comunque lasciata la facoltà di far valere le proprie pretese in un giudizio a cognizione piena. Ciononostante, la Suprema Corte ha deciso di occuparsi della questione sottoposta al suo esame per formulare un principio di diritto ex art. 363 c.p.c.

2. La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo

La disamina della fattispecie sottoposta allo scrutinio della Corte di Cassazione e della soluzione adottata da quest'ultima presuppone, innanzitutto, un approfondimento della nozione di “contratto pendente” e della problematica collocazione delle c.d. “linee di credito autoliquidanti” entro tale definizione.

Come è noto, nell'assetto originario della legge fallimentare non era prevista una disciplina dei rapporti contrattuali in corso alla data di deposito di una domanda di concordato preventivo.

L'orientamento giurisprudenziale e dottrinale allora dominante, ritenendo inapplicabile al concordato l'art. 72 l.f. dettato in materia di effetti del fallimento sui contratti pendenti, in quanto non richiamato dall'art. 169 l.f., affermava dunque che i rapporti giuridici preesistenti al concordato preventivo e non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti, mantenessero la loro efficacia⁽²⁾. Veniva tuttavia fatta salva la necessità di apposita autorizzazione ex art. 167 c. 2 l.f. all'adempimento del contratto, laddove detto adempimento configurasse un atto di straordinaria amministrazione, traducendosi nel pagamento di prestazioni anteriori alla presentazione della domanda di concordato⁽³⁾.

² Cfr., in dottrina, P.F. CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti*, Milano, 1988; A. JORIO, *I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo*, Padova, 1973; G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Milano, 2008, 566 ss.; A. PATTI, *La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo*, in *Fall.*, 2010, 261; M. VITIELLO, *Gli effetti del concordato preventivo, dell'esercizio provvisorio e dell'affitto di azienda del fallito sui rapporti giuridici pendenti*, in S. SANZO (a cura di), *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, Bologna, 2009, 374; in giurisprudenza, Cass., Sez. I, 17 giugno 1995, n. 6852: «Né vale addurre che i rapporti giuridici preesistenti alla amministrazione controllata (o al concordato preventivo), non ancora eseguiti in tutto o in parte da entrambi i contraenti, mantengono la loro efficacia, diversamente da quanto previsto per il fallimento con la disciplina recata dagli artt. 72-83 della L. fall. Il principio, più volte affermato in giurisprudenza, è esatto (cfr. Cass., 3 luglio 1980 n. 4217; Cass., 8 giugno 1981, n. 3683), ma nella specie non è producente, perché non fa venire meno l'esigenza - imposta dalla ricordata disciplina sui c.d. debiti di massa - di verificare il momento genetico del debito ai fini del riconoscimento della sua prededucibilità».

³ Così, Cass., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578: «questa Corte ha già altre volte affermato che nel concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 L. Fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass. 20.10.2005, n. 20291; Cass. 11.8.2004, n. 15484). E dunque anche la verifica

Recependo almeno in parte detto filone interpretativo, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha normato all'art. 169-bis l.f. i “contratti in corso di esecuzione” e ha fissato la regola della prosecuzione dei «*contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso*», pur concedendo al debitore il diritto di natura potestativa ⁽⁴⁾ di chiedere l'autorizzazione a sospendere il contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta, ovvero a sciogliere il contratto, con riconoscimento di un indennizzo alla controparte, parametrato al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, da pagarsi in moneta concorsuale ⁽⁵⁾.

L'art. 169-bis l.f. così introdotto si discostava, peraltro, dalla disciplina dell'art. 72 l.f. anche nella rubrica della norma, che si riferiva

delle caratteristiche del rapporto e della sua idoneità a proseguire nonostante l'apertura della procedura concorsuale, dando vita ad obbligazioni assistite dal regime della prededuzione e dunque esonerate dal divieto di pagamento di debiti anteriori, rientra nell'ambito della previsione della norma, sì che il pagamento riferito a prestazioni anteriori alla presentazione della domanda di concordato non può essere qualificato come mero atto dovuto, in base alla legge del contratto, ma necessita al contrario dell'autorizzazione del giudice delegato, quale strumento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni che derogano alla regola del concorso».

⁴ Da ultimo, ha parlato di “diritto di natura potestativa” anche Cass., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568.

⁵ La natura concorsuale del credito relativo all'indennizzo previsto dall'art. 169-bis l.f. è stata recentemente confermata dalla già citata Cass., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568: «In tema di concordato preventivo, il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto a norma dell'art. 169-bis legge fall. ha natura concorsuale, in quanto va «soddisfatto come credito anteriore al concordato», anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore». Sul punto è peraltro intervenuto l'art. 97 CCII, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, che prevede quanto segue ai commi 9, 10 e 11:

«9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.

11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6».

ai “contratti in corso di esecuzione”, anziché ai “rapporti pendenti”, ciò che conduceva a interrogarsi sul relativo ambito applicativo, da alcuni ritenuto sostanzialmente coincidente a quello della disposizione in materia di fallimento, che espressamente definiva come “pendente” un contratto «ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti»⁽⁶⁾, da altri ritenuto invece più ampio, idoneo a ricomprendere anche i rapporti di natura unilaterale con prestazioni ineseguite da una sola delle parti⁽⁷⁾.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in l. 6 agosto 2015, n. 132, è successivamente intervenuto sul punto, novellando la rubrica dell’art. 169-bis l.f. in quella attualmente vigente di “contratti pendenti” e chiarendo che per tali dovessero intendersi «i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso» e così avvalorando, a mente dei più, la tesi della sostanziale sovrapponibilità della nozione di contratto in corso di esecuzione di cui all’articolo 169-bis l.f. a quella di contratto pendente di cui all’art. 72 l.f.⁽⁸⁾, sebbene il mancato riferimento alla bilateralità dell’inesecuzione, invece contenuto nel dettato dell’art. 72 l.f., lasciasse possibili margini di dubbio sulla portata della disposizione⁽⁹⁾.

È, dunque, convinzione attualmente condivisa che rientrino nel perimetro applicativo dell’art. 169-bis l.f. i contratti formalmente

⁶ Nel senso di una sostanziale coincidenza della portata dei due articoli, cfr. Trib. Milano, 28 maggio 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Ravenna, 14 novembre 2014, in *Nuova giur. comm.* 2015, 277, con nota di P. BONTEMPI; *contra* App. Genova, 10 febbraio 2014, in *Fall.*, 2014, 793.

⁷ Cfr. M. FABIANI, *Per una lettura costruttiva dei rapporti pendenti nel concordato preventivo*, in www.ilcaso.it, 11 marzo 2013; B. INZITARI, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l’art. 169 bis l.f.all.*, www.ilfallimentarista.it, 3 agosto 2012.

⁸ Cfr. Trib. Venezia, 24 giugno 2019, in www.ilcaso.it: «Secondo l’orientamento che pare preferibile, entrambe le norme hanno un ambito di applicazione sovrapponibile e disciplinano la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano rimaste ineseguite o non siano state compiutamente eseguite da entrambe le parti».

⁹ Cfr. G. FALCONE, *Il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento di accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”*, in questa *Rivista*, 2019, I, 21; in giurisprudenza vd. Trib. Perugia, 18 luglio 2018, in www.ilcaso.it.

perfezionati (¹⁰) anteriormente all'ingresso in procedura e caratterizzati da prestazioni corrispettive che non siano state eseguite da entrambi i contraenti alla data di presentazione del ricorso (¹¹), secondo quella che

¹⁰ L'art. 168 l.f. inserisce, infatti, tra le norme applicabili al concordato preventivo l'art. 45 l.f., ai sensi del quale «Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori».

¹¹ La giurisprudenza maggioritaria ammette peraltro che la domanda di sospensione del contratto ex art. 169-bis l.f. possa essere presentata anche successivamente al deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., vd. Trib. Bergamo, 20 febbraio 2019, www.ilcaso.it: «si valuta ammissibile la domanda di sospensione ex art. 169 bis l.f. anche nella fase del cd concordato in bianco, e quindi anteriormente al provvedimento di ammissione, posto che la norma fa esclusivamente riferimento alla necessità di deposito – preventivo o contestuale - del ricorso di cui all'art. 161 l.f., nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma. Peraltro la previsione normativa della sospensione dei contratti in corso di esecuzione è volta ad interrompere temporaneamente rapporti contrattuali potenzialmente non remunerativi e quindi consentire all'imprenditore di lavorare nella predisposizione del piano concordatario senza il rischio, o la certezza, di gravare la procedura di un significativo debito in prededuzione non bilanciato da utilità misurabili, ed quindi è funzionale allo scopo che il provvedimento sia adottato il prima possibile»; vd. anche Trib. Genova, 4 novembre 2013, in *Fall.*, 2014, 795. È invece maggiormente dibattuta la possibilità di autorizzare la richiesta di scioglimento del contratto pendente in fase preconcordataria, per la tesi favorevole vd. Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, in www.ilcaso.it: «Il Tribunale ritiene pertanto che (...) sia consentita in fase preconcordataria non solo la sospensione del rapporto pendente, ma anche lo scioglimento dello stesso, che comunque richiederà, per la sua natura definitiva, un'analisi più approfondita. I predetti strumenti giuridici sono stati, infatti, previsti dal legislatore nell'ottica di favorire le procedure concorsuali alternative al fallimento e quindi agevolare l'imprenditore nella predisposizione di un piano di ristrutturazione che sia più favorevole ai creditori e comunque finalizzato a superare la crisi d'impresa. È proprio la fase di predisposizione del piano, fase fluida e in divenire, in cui l'imprenditore deve ragionare sui rapporti che appesantiscono inutilmente un'azienda in vista di una sua ristrutturazione», e Trib. Verona, 20 novembre 2020, in www.ilcaso.it, sulla base però della seguente argomentazione: «ritenuto che non si ponga la questione relativa all'ammissibilità dello scioglimento del contratto in fase di preconcordato, posto che (...) non ha contestato l'istanza formulata da (...) salvo richiedere la determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 169 bis, comma 2, l fall.»; *contra* Trib. Mantova, 09 aprile 2020: «ritenuto di condividere l'orientamento secondo cui durante la fase pre-concordataria sia ammissibile soltanto la sospensione dei contratti pendenti e non lo scioglimento, in quanto la provvisorietà degli effetti della domanda di concordato c.d. in bianco, reversibile ed utilizzabile, all'esito del termine concesso, anche per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché non vincolante nella sua formulazione, appare incompatibile con la

è stata definita «una nozione di pendenza contrattuale ormai unitaria e trasversale a livello concorsuale»⁽¹²⁾.

Giova, infine, specificare che la giurisprudenza formatasi sull'art. 72 l.f., ritenuta applicabile anche al concordato preventivo, ha da tempo chiarito che l'avvenuta esecuzione delle prestazioni dovrebbe essere valutata avendo riguardo alle sole obbligazioni fondamentali previste dal contratto e non anche alle prestazioni accessorie⁽¹³⁾.

L'art. 97, comma 1, CCII, rubricato “contratti pendenti”, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, dovrebbe porre fine a ogni dibattito sul tema⁽¹⁴⁾, prevedendo espressamente che, in materia di concordato preventivo, «i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti

stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali»; vd. anche Trib. Firenze, 23 aprile 2015, Trib. Milano 11 settembre 2014; Trib. Milano 28 maggio 2014; Trib. Ravenna 30 maggio 2014 tutte in www.ilcaso.it. L'art. 97 comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, già approvato dal d. lgs. n. 14/2019 e destinato ad entrare in vigore il 1° 09.2021, risolve il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, chiarendo che «L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta».

¹² R. BROGI, *Rapporti pendenti e contratti bancari*, in *Fall.*, 2018, 1124 ss.

¹³ Cfr. Cass., Sez. I, 21 ottobre 2005, n. 20456: «ai fini dell'art. 72 della legge fallimentare, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre aver riguardo alle obbligazioni fondamentali derivanti dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie; e che, in caso di vendita, la prestazione del venditore deve ritenersi eseguita quando prima del fallimento sia intervenuto il trasferimento della proprietà e la cosa sia stata consegnata all'acquirente, mentre è irrilevante che non siano stati consegnati i titoli e documenti relativi al diritto trasferito o che non si sia provveduto alla riproduzione del negozio nella forma di atto pubblico»; vd. anche Cass., Sez. I, 30 maggio 1983, n. 3708: «ai fini della L. fall., art. 72, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che a ciascuna di esse derivano dal negozio non anche alle prestazioni accessorie».

¹⁴ Si consideri che la legge delega, l. 19 ottobre 2017, n. 155, all'art. 6, comma 1, lett. h), delegava il Governo a «integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione».

nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato»⁽¹⁵⁾, e così identificando il proprio ambito di applicazione in maniera prettamente conforme all'art. 172 CCII, che considera rapporti contrattuali pendenti nella liquidazione giudiziale i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti⁽¹⁶⁾.

3. *Contratti bancari e concordato preventivo: le linee di credito autoliquidanti*

Quanto alla sorte dei contratti bancari, occorre chiarire che, diversamente da quanto previsto in caso di fallimento di una delle parti dall'art. 78 l.f., che sancisce lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario (contratto innominato misto con prevalente funzione di mandato), e dunque anche di tutti i contratti ad esso accessori o comunque regolati in conto corrente⁽¹⁷⁾, la disciplina del concordato preventivo non contiene alcuna norma volta a regolamentare specificamente detti contratti, ciò che conduce a ritenere applicabile il

¹⁵ Si veda P.F. CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti nel passaggio dalla legge fallimentare al CCII*, in *Fall.*, 2019, 864 ss.; L. FARENGA, *I contratti pendenti nel concordato preventivo alla luce del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2020, I, 287 ss.

¹⁶ Art. 172, comma 1, CCII: «Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto». Per i primi commenti alla disposizione, vd. R. BROGI, *I rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale*, in *Fall.*, 2019, 1183 ss. e A. DIDONE, *I rapporti pendenti*, in *Fall.*, 2020, 1281;

¹⁷ Sul punto si veda l'interessante disamina svolta da R. BROGI, *op. cit.*, 1125 – 1126. Si segnala che l'art. 78 comma 1 l.f. è riprodotto senza rilevanti modifiche dall'art. 183 comma 1 CCII: «I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti».

generale principio di “neutralità”⁽¹⁸⁾ del concordato preventivo rispetto ai rapporti contrattuali pendenti sancito dall’art. 169-bis l.f. anche ai contratti bancari ancora ineseguiti da ambo le parti⁽¹⁹⁾.

Se non si pone, quindi, alcun problema di pendenza del contratto in presenza di finanziamenti in forma di mutuo, trattandosi di contratti unilaterali a esecuzione istantanea⁽²⁰⁾, risulta, invece, complesso comprendere quando alcuni contratti bancari, che combinano diversi schemi negoziali secondo il modello del contratto misto⁽²¹⁾, possano dirsi ancora bilateralmente ineseguiti ossia “pendenti” alla data di deposito della domanda di concordato preventivo, con conseguente facoltà per il debitore in procedura di chiederne la sospensione o lo scioglimento.

Ci si riferisce, evidentemente, alle cosiddette “linee di credito autoliquidanti”, espressione con la quale si indicano diverse forme di

¹⁸ Così A. NIGRO - D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2014, 385.

¹⁹ Vd. Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, in www.ilcaso.it: «È pacifico che la regola della prosecuzione dei contratti pendenti alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo si applica anche ai contratti bancari»; v. anche App. Brescia, 1° giugno 2014, in *Dejure*: «Nel testo di cui all’art. 169 bis LF non si rinviene deroga all’applicabilità della norma ai contratti bancari. Il comma IV stabilisce invero che “le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma (...), 72 ter (...), 80 primo comma (...)”. La mancata inclusione dei contratti bancari indica senza alcun margine di dubbio che l’art. 169 bis LF è applicabile anche ad essi». In dottrina, M. FERRO, *sub art. 169bis*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, M. FERRO (a cura di), Padova, 2014, 2289: «È stato ritenuto che la regola ordinaria, la prosecuzione dei contratti, operi anche per quelli di finanziamento, con suscettibilità di necessaria protrazione di effetti comprensivi di tutte le clausole che li connotano, incluso l’eventuale diritto di incamerare le somme riscosse, con patto di compensazione, così elidendo le poste attive a credito della banca già mandataria per l’incasso».

²⁰ Così A. PATTI, *Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilaterali di inesecuzione*, in *Fall.*, 2015, 561.

²¹ Cass., Sez. III, 22 giugno 2005, n. 13399: «Va rilevato che il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono (Cass. 21.12.1999, n. 14372). La disciplina del contratto è unitaria ed è quella del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell’autonomia contrattuale, il criterio dell’integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (Cass. 2.12.1997, n. 12199)».

finanziamento volte a rispondere ad esigenze di liquidità del cliente mediante “smobilizzazione” dei crediti di quest’ultimo, che risultano accomunate dall’assunzione da parte della banca di un rischio di credito definito “autoliquidante”, rappresentato da una relazione qualificata tra l’affidamento concesso al cliente e il credito da questi vantato nei confronti di un soggetto terzo, che affianca il rischio di credito caratteristico di ogni operazione di finanziamento ⁽²²⁾.

La Banca d’Italia, nelle Istruzioni per gli intermediari creditizi sulle segnalazioni di credito agli effetti della Centrale Rischi (sez. II, par 1.1), fornisce una nozione di “rischi autoliquidanti”, chiarendo come detta categoria identifichi «operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata», e, più in particolare, «finanziamenti concessi per consentire alla clientela l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l’intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa» ⁽²³⁾, forma di controllo che, a mente delle medesime Istruzioni, si realizza in tre ipotesi: «quando l’intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all’incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli».

Le linee di credito autoliquidanti possono quindi assumere diverse configurazioni, non meramente riconducibili al contratto di apertura di credito, disciplinato agli artt. 1842 ss. c.c., che prevede l’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro ⁽²⁴⁾, all’anticipazione bancaria normata agli articoli 1846 e ss. c.c., che presuppone l’erogazione di un prestito accompagnato dall’accensione

²² C. FRIGENI, *Linee di credito «autoliquidanti» e (pre)concordato preventivo*, in AA.VV., *Società, banche e crisi d’impresa*, vol. III, Torino, 2014, 3056 – 3057; C. FRIGENI, *Gli effetti della dichiarazione di fallimento sull’operatività delle linee di credito “autoliquidanti”*, in *Dir. Fall.*, 2013, 686 ss.; L. ANDRETTO, *Effetti del concordato preventivo sulle linee di credito autoliquidanti aperte alla data della domanda*, in *Fall.*, 2016, 1371 ss.

²³ Sul punto, si rinvia a G. CAZZETTA, *Linee di credito c.dd. autoliquidanti e (malinteso) contrasto tra funzione del contratto e par condicio creditorum*, in questa *Rivista*, 2021, I, 28.

²⁴ In materia, *ex multis*, G. FERRI, voce *Apertura di credito bancario*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 599 ss.; A. SERRA, voce *Apertura di credito bancario*, in *Digesto comm.*, Torino, 1987, p. 155 ss.; M. PORZIO, voce *Apertura di credito bancario*, in *Enc. giur.*, vol. II, Roma, 1988, p. 1 ss.; G. PORCELLI, *L’apertura di credito bancario*, in *Capobianco* (a cura di), *I contratti bancari*, Milano, 2016, p. 927

di un pegno su titoli o merci a favore della banca ⁽²⁵⁾, ovvero al contratto di sconto, disciplinato all'art. 1858 c.c. e che presenta quali elementi essenziali della fattispecie la prededuzione dell'interesse da parte della banca oltre alla cessione del credito salvo buon fine ⁽²⁶⁾.

Le Istruzioni della Banca d'Italia citate riconducono, infatti, a detta categoria una pluralità di schemi negoziali, ricomprendendovi l'anticipo su crediti ceduti per attività di *factoring*, l'anticipo salvo buon fine, l'anticipo su fatture, altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali, lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, l'anticipo all'esportazione, il finanziamento a fronte di cessioni di credito, i prestiti contro cessione di stipendio, le operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo e il prefinanziamento del mutuo.

²⁵ Si rinvia, tra gli altri, a G. FERRI, voce *Anticipazione bancaria*, in *Enc. Dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 523 ss.; A. SERRA, voce *Anticipazione bancaria*, in *Digesto comm.*, Torino, 1987, p. 123 ss.; A. CALTABIANO, *L'anticipazione bancaria*, in G. B. PORTALE (a cura di), *Le operazioni bancarie*, Milano, 1978, II, p. 549 ss.

²⁶ In giurisprudenza, vd. Cass., Sez. I, 11 agosto 2000, n. 10689: «Nella struttura dello sconto, dunque, assume essenziale rilevanza la prededuzione dell'interesse; la presenza, indefettibile, di tale elemento si pone come dato discriminante dello sconto rispetto ad altre figure negoziali, quali l'anticipazione o l'apertura di credito, che possano risultare in concreto rispondenti al soddisfacimento della medesima esigenza di acquisizione di immediata disponibilità di liquidità pecuniaria, e conferisce ad esso una peculiare identità giuridica nell'ambito della categoria dei cosiddetti contratti di liquidità a cui la più moderna dottrina lo ritiene riconducibile. La inserzione nello sconto, in via strumentale alla realizzazione della funzione tipica di questo, della cessione del credito pro solvendo, non può considerarsi accidentale, in quanto lo sconto trova connotazione qualificante nel "collegamento funzionale intimamente esistente fra il prestito e la cessione del credito la quale, fatta non pro soluto ma pro solvendo, (dovendo ravvisarsi nell'economia di essa una funzione sostitutiva dell'adempimento) non importa l'immediata liberazione dello scontatario, conseguendo l'effetto liberatorio esclusivamente alla riscossione del credito da parte dell'istituto bancario scontante", con "l'implicazione che, in mancanza di pagamento del debitore ceduto, diventi attuale l'obbligazione dello scontatario alla restituzione dell'anticipazione fattagli, giacché questo, per quanto responsabile in via condizionata, cioè subordinatamente al mancato adempimento da parte del terzo, non cessa di essere l'obbligato principale"»; in dottrina, L. ANDRETTO, *op. cit.*, 1372; G. CAVALLI, *Lo sconto bancario*, in G. CAVALLI – M. CALLEGARI, *Lezioni sui contratti bancari*, Torino, 2011, 193 ss.; E. GINEVRA, *Il c.d. "mandato irrevocabile all'incasso della prassi bancaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, I, 173 ss.

Tanto chiarito, si rileva che nella prassi risulta particolarmente frequente l'erogazione o la messa a disposizione di somme nell'ambito di un contratto quadro che stabilisce un *plafond* massimo accordato e le relative condizioni di utilizzo, in esecuzione del quale i singoli finanziamenti vengono poi accreditati in un conto corrente operativo (e contestualmente addebitati su un conto dedicato) ⁽²⁷⁾ o comunque messi a disposizione del cliente a fronte della presentazione di idonea documentazione (es. fatture, ricevute bancarie, cambiali) comprovante la sussistenza di crediti nei confronti di terzi, documentazione che la banca è volta per volta libera di accettare o meno ⁽²⁸⁾. Inoltre, dette facilitazioni presentano solitamente carattere rotativo, sicché il massimale accordato può essere più volte raggiunto e ripristinato, completamente o parzialmente, dal debitore.

Lo schema negoziale descritto assume, poi, differente configurazione a seconda che esso preveda la cessione – solitamente in garanzia e dunque sottoposta a condizione risolutiva – alla banca dei crediti anticipati ovvero il conferimento a quest'ultima di mandato all'incasso con eventuale patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto corrente di partite di segno opposto ⁽²⁹⁾, varianti distinte dal punto di vista teorico, ma che nella prassi possono esserlo meno, ponendo conseguentemente problemi di qualificazione della fattispecie ⁽³⁰⁾.

Nel primo caso, in virtù del principio consensualistico, già al momento della cessione la banca subentra nella titolarità del credito, quand'anche ceduto in garanzia ⁽³¹⁾, sicché il debitore ceduto, al quale

²⁷ Vd. G. GIURDANELLA, *I rapporti bancari nella fase prenotativa ed ammissiva de concordato preventivo*, in *Fall.*, 2017, 378.

²⁸ C. FRIGENI, *Linee di credito «autoliquidanti» e (pre)concordato preventivo*, *op. cit.*, 3058.

²⁹ Vd. G. GIURDANELLA, *op. cit.*, 379; E. GINEVRA, *op. cit.*, 173 ss.

³⁰ Così A. NIGRO, *Ancora sul concordato preventivo e anticipazione bancarie su crediti*, in *fallimentiesocietà.it*, 2, nt. 2.

³¹ Cass., Sez. I, 7 aprile 2016, n. 6759: «la cessione del credito a scopo di garanzia dà sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto: in via immediata, se il credito è già maturato, ovvero in via differita, cioè al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro; essa, pertanto, non può essere confusa con il pegno di credito, in quanto quest'ultimo, per la sua precipua caratteristica strutturale, integra un tipico diritto di prelazione, che non dà luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio», con nota di A.

la cessione sia stata notificata o che comunque abbia espresso la propria accettazione ex art. 1264 comma 1 c.c., pagherà alla banca cessionaria, che restituirà al cedente quanto eventualmente riscosso in eccedenza rispetto all'anticipo accordato ⁽³²⁾.

Diversamente, in presenza di un mandato all'incasso ⁽³³⁾ la banca è meramente legittimata a riscuotere il credito in nome e per conto del cliente mandante, che ne mantiene l'esclusiva titolarità, e solo ove siano previsti un patto di compensazione o una clausola di elisione sarà autorizzata a trattenere le somme riscosse dal terzo a soddisfazione del credito anticipato, dovendo in caso contrario restituire dette somme al cliente.

La complessità delle operazioni negoziali sommariamente descritte rende particolarmente arduo stabilire la sorte delle erogazioni concesse da un istituto di credito anteriormente al deposito di una domanda di concordato preventivo, eventualmente in bianco, a fronte di crediti il cui termine di pagamento scade solo successivamente a detto deposito e che, dunque, possono essere riscossi dalla banca solo in pendenza di procedura concorsuale.

4. *La giurisprudenza precedente in materia*

A dire il vero, non sorgono particolari dubbi in presenza di finanziamenti accompagnati da cessione – anche in garanzia – del credito smobilizzato ⁽³⁴⁾. In tal caso, infatti, la banca acquisisce la

DOLMETTA, *Cessione di credito in garanzia e prelazione*, in *Fall.*, 2016, 930 ss.; vd. anche A. DOLMETTA – G.B. PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 1999, 76 ss.

³² C. FRIGENI, *op. cit.*, 3059.

³³ E. GINEVRA, *op. cit.*, 173 ss. anche per i chiarimenti in ordine alla qualificazione della fattispecie.

³⁴ Si veda, però, Trib. Prato, 23 settembre 2015, in *Fall.*, 2016, 118, con nota di V. CEDERLE: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 169-bis l.fall., non sussistono i presupposti per autorizzare lo scioglimento dei contratti di anticipazione con cessione di credito pro solvendo in quanto, se i contratti non sono opponibili alla procedura, non si pone la necessità di ottenerne lo scioglimento, mentre se sono opponibili, gli stessi devono considerarsi a garanzia delle anticipazioni concesse, garanzia che però non può essere escussa a causa della pendenza della procedura di concordato (salva l'ipotesi dei contratti di garanzia finanziaria di cui al D.Lgs. n. 170/2004, per i quali è espressamente prevista una deroga)».

titolarità del credito già al momento della conclusione del contratto ed è, pertanto, sufficiente che la cessione di credito sia stata notificata al debitore o da questi accettata prima del deposito della domanda di concordato preventivo perché questa sia opponibile alla procedura ai sensi dell'art. 45 l.f. ⁽³⁵⁾, richiamato dall'art. 169 l.f., e perché la prestazione della banca possa, quindi, ritenersi integralmente eseguita, con conseguente inapplicabilità dell'art. 169-bis l.f. e diritto dell'istituto di credito di trattenere le somme pagate dal debitore ceduto, con contestuale liberazione del cliente ⁽³⁶⁾.

In presenza di linee autoliquidanti con riconoscimento alla banca di un mandato all'incasso ed eventuale patto di compensazione, il dibattito

³⁵ La l. 21 febbraio 1991, n. 52, che regola la cessione dei crediti di impresa entro l'ambito applicativo del relativo art. 1, ha introdotto una disciplina che «risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest'ultimo, bensì un regime ulteriore - di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring - che risulta "utilizzabile" (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune» (Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5616). L'art. 5, comma 1, della l. 52/1991 prevede infatti che «1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

- a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
- b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
- c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1».

L'art. 7, comma 1, della l. 52/1991 stabilisce, poi, che «l'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto».

³⁶ Cfr. Cass., Sez. I, 7 maggio 2014, n. 9831; App. Bologna, 7 luglio 2014, in *giuraemilia.it*, 2015; Trib. Ravenna, 22 ottobre 2014, in *Fall.*, 2015, 371; Trib. Modena, 5 marzo 2015, in *www.ilcaso.it*; App. Venezia, 11 marzo 2015, in *Fall.*, 2015, 858; Trib. Ferrara, 23 luglio 2015, in *Fall.*, 2015, 1258; Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, in banca dati Leggi d'Italia; Trib. Monza, 19 aprile 2016, in *Fall.*, 2016, 878; Trib. Perugia, 18 luglio 2018, in *Fall.*, 2018, 1359; Trib. Udine, 12 gennaio 2018, in *www.ilcaso.it*.

giurisprudenziale è, invece, risultato particolarmente vivace e ha offerto soluzioni profondamente diversificate⁽³⁷⁾.

In questo caso, il tema cruciale non è tanto la validità del mandato conferito dal cliente alla banca, che assume i connotati di un mandato *in rem propriam* irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c. 2 c.c., che non si estingue nemmeno per fallimento del mandante⁽³⁸⁾ e che rimane valido anche in seguito al deposito di domanda di concordato preventivo⁽³⁹⁾, quanto la possibilità per la banca di continuare a compensare il credito anteriore al deposito della domanda per gli anticipi effettuati con le somme riscosse presso i terzi successivamente all'apertura della procedura e la legittimità della richiesta di sospensione o scioglimento del rapporto ex art. 169-bis l.f. avanzata dal debitore cliente.

Volendo sommariamente ripercorrere detti contrastanti e multiformi indirizzi, occorre innanzitutto rilevare come una parte della giurisprudenza abbia affermato che i rapporti in esame non potrebbero essere considerati pendenti ogniqualvolta la banca abbia provveduto a erogare il finanziamento prima del deposito della domanda di concordato, residuando in tale ipotesi un mero debito nei confronti dell'istituto di credito, come tale non suscettibile di scioglimento ex art. 169-bis l.f.⁽⁴⁰⁾; altre pronunce hanno, invece, sostenuto l'applicabilità dell'art. 169-bis l.f. a detti rapporti, affermando che solo in tal modo sia possibile evitare l'operare del patto di compensazione previsto contrattualmente⁽⁴¹⁾. Sulla qualificazione del contratto come pendente influisce peraltro la portata applicativa che si intende attribuire all'art. 169-bis l.f., a seconda che la si ritenga o meno sovrapponibile a quella dell'art. 72 l.f.⁽⁴²⁾.

Quanto, poi, all'operatività del patto di compensazione, un primo orientamento ha sottolineato che, in presenza di mandato all'incasso

³⁷ Ciò che, secondo A. NIGRO, *op. cit.*, 2, «è una delle tante manifestazioni dell'autentico disorientamento talvolta provocato presso i nostri giudici dalla peculiarità di certe operazioni bancarie, risultanti dalla sovrapposizione di schemi negoziali diversi e governate esclusivamente dalla prassi».

³⁸ Vd. L. ANDRETTO, *op. cit.*, 1373; Cass., Sez. I, 12 marzo 1984, n. 1689.

³⁹ A. NIGRO, *op. cit.*, 2.

⁴⁰ Trib. Padova, 7 gennaio 2014, in *Leggi d'Italia*; Trib. Milano, 4 novembre 2014, in *ilfallimentarista.it*; App. Bologna, 7 agosto 2014, in *Leggi d'Italia*.

⁴¹ Trib. Cuneo, 14 novembre 2013, in *Fall.*, 2014, 234; Trib. Monza, 27 novembre 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Treviso, 2 febbraio 2015, in *Leggi d'Italia*.

⁴² Sul punto, vd. *supra*.

con patto di compensazione, il momento genetico dell'obbligazione del mandatario di restituire al mandante le somme riscosse dovrebbe essere individuato nell'atto della riscossione del debito del terzo. Laddove, dunque, la riscossione da parte della banca avvenga dopo l'apertura della procedura, il patto di compensazione non potrebbe operare poiché l'art. 56 l.f., applicabile al concordato preventivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 169 l.f., richiede la preesistenza del momento genetico di entrambi i crediti rispetto alla procedura ai fini della compensabilità delle opposte ragioni di credito. Non sarebbero dunque consentiti pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, quand'anche realizzati attraverso la compensazione di debiti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato con crediti realizzati in pendenza della procedura⁽⁴³⁾.

Un secondo orientamento ha, invece, sostenuto che occorra accertare se il contratto in essere con l'istituto di credito contenga o meno un patto di compensazione, dal momento che solo in presenza di un patto di compensazione la banca avrebbe il diritto di compensare il proprio «debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'antioriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della “cristallizzazione dei crediti”»⁽⁴⁴⁾.

La regola generale della prosecuzione del contratto atterrebbe dunque al rapporto nella sua interezza, ricomprendendo tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa la clausola con la quale le parti hanno attribuito alla banca il diritto di “incamerare” le somme riscosse per conto del correntista, connessa essenzialmente al negozio di credito bancario, nel senso che, in assenza del patto di compensazione,

⁴³ Cfr. Cass., Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10548; Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277; Cass., Sez. I, 28 agosto 1995, n. 9030; Trib. Treviso, 20 giugno 2019, in Fall., 2019, 1128; Trib. Milano, 28 maggio 2014, in *Dejure*.

⁴⁴ Cass., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3336 in materia di amministrazione controllata; vd. anche Cass., sez. I, 1° settembre 2011, n. 17999; Cass., Sez. I, 7 marzo 1998, n. 2539; Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7194. Espressamente in materia di concordato preventivo cfr. Cass., Sez. I, 10 aprile 2019, n. 10091.

l'operazione non sarebbe stata posta in essere ⁽⁴⁵⁾. La clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima della procedura dovrebbe quindi ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo ⁽⁴⁶⁾.

Alcune pronunce riconducibili a questo orientamento hanno, poi, sottolineato che il patto di compensazione che accede ad un contratto di conto corrente bancario non integra una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell'esercizio del diritto di variare continuamente la disponibilità delle somme su detto conto, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 56 l. fall. ⁽⁴⁷⁾.

Se ciò non bastasse, il tema esposto sembrerebbe intrecciarsi con il dibattito relativo all'ambito di applicazione dell'art. 182 *quinquies* c. 3 l.f., introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha previsto la possibilità per il debitore che presenti una domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. in bianco di chiedere al tribunale di essere autorizzato al mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

⁴⁵ Così, Trib. Monza, 27 novembre 2013, in www.ilcaso.it; vd. anche Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, in www.ilcaso.it «si ritiene che i contratti bancari autoliquidanti siano frutto di un complesso di negozi tra loro strettamente connessi e collegati, per cui non si può ritenere esaurito unilateralmente il rapporto con la mera messa a disposizione del denaro. Motivo per cui si ritiene che nei contratti bancari autoliquidanti non solo il contratto principale di servizio di conto corrente rientri nel perimetro dell'art. 169 bis e sia quindi soggetto a sospensione, bensì anche i rapporti giuridici con esso strettamente connessi, quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione. Ciò presuppone ovviamente che il patto di compensazione sia opponibile alla massa dei creditori e che quindi sia stato notificato al debitore prima della pubblicazione della domanda nel registro imprese».

⁴⁶ Trib. Firenze, 10 agosto 2012, n. 2864, in *Dejure*; Trib. Livorno, 19 maggio 2015, in *Dejure*; Trib. Cuneo, 14 novembre 2013, in www.ilcaso.it.

⁴⁷ Trib. Bergamo, sez. II, 22 novembre 2011, in *Dejure*: «il “patto di compensazione” previsto nel rapporto tra le parti odierne non integra una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell'esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità; in altri termini l'annotazione delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e quindi ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti».

Detta norma, infatti, è stata ritenuta da alcuni *lex specialis* applicabile alle linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo⁽⁴⁸⁾, sostenendo che esse si suspenderebbero per effetto della pubblicazione della domanda di concordato ovvero che gli anticipi effettuati in costanza di procedura godrebbero della prededuzione solo se autorizzati ai sensi della disposizione in esame⁽⁴⁹⁾. L'opinione maggioritaria ha però asserito che detta disposizione non interferirebbe con l'ambito di applicazione dell'art. 169-bis l.f.⁽⁵⁰⁾, avendo una «mera funzione esemplificativa del tipo di finanziamenti a cui l'impresa in concordato prenotativo può accedere, in via d'urgenza, e non anche la funzione di introdurre il principio della cessazione, con la domanda di concordato, della efficacia dei contratti autoliquidanti in essere e dell'obbligatorietà della autorizzazione alla prosecuzione»⁽⁵¹⁾, poiché un'interpretazione in questo senso risulterebbe contraria alla *ratio legis*, volta a favorire l'accesso al credito dell'impresa in crisi e la continuità aziendale⁽⁵²⁾.

5. La soluzione offerta da Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte è intervenuta espressamente sul tema delle linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo nel tentativo di dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto, prendendo posizione sulle plurime questioni sin qui analizzate.

In primo luogo, la Corte ha sancito la piena sovrapposibilità della nozione di “contratti pendenti” di cui all'art. 169-bis l.f. a quella di

⁴⁸ Si rinvia a G. FALCONE, *op. cit.*, 27.

⁴⁹ Vd. Trib. Bolzano, 5 aprile 2016, in www.ilcaso.it: «Ed è proprio per la loro prededucibilità, oltre che per la loro natura complessa e derogatoria ai principi generali che il legislatore ha richiesto un preventivo vaglio, e quindi un'autorizzazione del Tribunale per mantenere e quindi utilizzare le linee di credito autoliquidanti».

⁵⁰ R. BROGI, *Contratti bancari e procedure concorsuali*, in *La continuità aziendale e le procedure concorsuali*, M. FERRO – S. PACCHI – G. M. NONNO – R. BROGI (a cura di), Pisa, 2018, 203; R. BROGI, *Rapporti pendenti e contratti bancari*, *op. cit.*, 1128 - 1129; cfr. anche F. BONATO, *Il mantenimento delle linee autoliquidanti nella l. 132/2015*, in www.dirittobancario.it.

⁵¹ Trib. Ancona, 11 dicembre 2016, in www.ilcaso.it.

⁵² Cfr. anche Trib. Ravenna, 18 luglio 2017, in www.ilcaso.it; Trib. Rovigo, 26 novembre 2015, in www.ilcaso.it.

“rapporti pendenti” dell’art. 72 l.f., pur in assenza di un richiamo espresso a “entrambe le parti”.

Rilevato, dunque, che le linee di credito autoliquidanti sono solitamente caratterizzate dalla presenza di un contratto quadro che disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito *pro solvendo* o con mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, gli Ermellini hanno ritenuto che non sussistano dubbi sulla possibilità di sciogliere ex art. 169-bis l.f. il contratto quadro ancora pendente laddove il fido concesso non sia stato interamente utilizzato: in tal caso, infatti, l’obbligazione a carico dell’istituto di credito non può dirsi integralmente eseguita.

Quanto, invece, alle singole operazioni di anticipazione erogate in esecuzione del contratto quadro prima dell’apertura della procedura, a fronte delle quali la banca non abbia ancora provveduto a incassare il credito, la Corte ha distinto l’ipotesi in cui il cliente debitore abbia ceduto in garanzia *pro solvendo* alla banca un proprio credito verso terzi da quella in cui abbia conferito alla banca il mandato all’incasso con patto di compensazione.

Nel primo caso, infatti, l’immediata efficacia traslativa della cessione consentirebbe alla banca di disporre liberamente del credito ceduto, con conseguente facoltà per quest’ultima di trattenere le somme incassate dal terzo, senza che si ponga alcun problema di pendenza del contratto ex art. 169-bis l.f., dato che gli effetti dell’operazione si esauriscono al momento del perfezionamento dell’accordo.

Nella seconda ipotesi, invece, la singola operazione di anticipazione non potrebbe dirsi pendente, poiché la prestazione della banca si sarebbe esaurita con l’erogazione della somma al cliente.

Invero, il mandato all’incasso con patto di compensazione non sarebbe altro che un mandato *in rem propriam* volto esclusivamente a realizzare una funzione di garanzia e, attenendo alle sole modalità di soddisfazione del credito erogato dalla banca, senza però determinare un obbligo giuridico in capo a quest’ultima, non rientrerebbe nel sinallagma contrattuale, ma, al più, potrebbe configurare una prestazione di natura accessoria, come tale inidonea a incidere sulla nozione di compiuta esecuzione della prestazione.

A supporto di questa tesi, la Corte adduce altresì il riferimento operato dall’art. 97, comma 1, CCII alle sole “prestazioni principali”

del contratto al fine di valutarne la pendenza al momento del deposito della domanda di concordato.

La sentenza dà peraltro conto dell'aggiunta di un comma 14 all'art. 97 CCII ad opera dello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2020, comma che stabilisce che «nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6».

Di tale comma, tuttavia, la Suprema Corte sottolinea la portata dichiaratamente innovativa, che dunque supporterebbe la convinzione secondo la quale, nel quadro normativo vigente al momento di emanazione della pronuncia, la banca avrebbe integralmente eseguito la propria prestazione con l'erogazione della singola anticipazione al cliente, con conseguente impossibilità di applicare in tale ipotesi l'art. 169-bis l.f.

Quanto, poi, alla sorte del patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto, da analizzarsi a prescindere dalla possibilità o meno di sciogliere la singola operazione di anticipazione, la Corte sottolinea che, alla luce del «collegamento negoziale e funzionale» palesemente esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i reciproci debiti e crediti delle parti originerebbero da un unico complesso rapporto negoziale, ciò che consentirebbe di configurare una fattispecie di “compensazione impropria” ⁽⁵³⁾, nella quale la

⁵³ Un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità considera, infatti, presupposto per l'operare della compensazione ex art. 1241 ss. c.c. l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti ed esclude, dunque, che l'istituto possa trovare applicazione in presenza di obbligazioni che scaturiscono da un unico – pur complesso – rapporto giuridico, ipotesi nella quale si verifica invece una c.d. compensazione impropria, che determina un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere e alla quale non si applica la disciplina sostanziale e processuale della compensazione propria. Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. lav, 20 novembre 2019, n. 30220: «L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti

valutazione delle reciproche pretese delle parti comporterebbe un mero accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, senza che si applichino i limiti operanti per la compensazione in senso tecnico, che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui derivano i contrapposti crediti e che è l'unica fattispecie di compensazione normata dall'art. 56 l.f.

Posto che l'applicazione dell'art. 56 l.f. postula la verifica del momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza, detta norma non sarebbe applicabile al rapporto negoziale nel quale «la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall'inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito».

In conclusione, in presenza di una linea di credito autoliquidante con mandato all'incasso accompagnato da patto di compensazione

cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile»; Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4825: «quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto (come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 c.c., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione), non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 c.c. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale; tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 1, seconda parte) che sostanziale (cfr. Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796)».

nell'ambito della quale la banca, al momento di apertura della procedura di concordato preventivo, abbia erogato l'anticipazione ma non abbia ancora riscosso il credito presso il terzo, l'art. 169-bis l.f. non potrebbe trovare applicazione alla singola anticipazione e la banca potrebbe legittimamente trattenere le somme riscosse, trattandosi di una ipotesi di compensazione impropria che non comporta violazione del principio di cristallizzazione dei crediti.

6. La fine del dibattito sulla sorte delle linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo?

La problematica sottoposta all'esame della Suprema Corte sembrerebbe trovare definizione nell'art. 97 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come da ultimo modificato ad opera del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 (c.d. "decreto correttivo")⁵⁴, successivamente all'emanazione della sentenza in commento.

Se nel vigore della nuova disciplina continuerà ad esservi spazio per la motivazione proposta in ordine alla coincidenza della portata applicativa delle discipline in materia fallimentare e concordataria in materia di contratti pendenti, confermata dagli artt. 97 CCII e 172 CCII, nonché alla distinzione tra contratto quadro e singole operazioni di anticipazione, così come alla considerazione unitaria dell'operazione negoziale sottostante alle linee di credito autoliquidanti sotto il profilo della causa concreta, lo stesso non potrà dirsi in relazione alle argomentazioni espresse dalla Suprema Corte in punto di impossibilità di ricorrere allo scioglimento ex art. 169-bis l.f. quando la banca abbia già erogato l'anticipazione anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato.

⁵⁴ La legge 8 marzo 2019 n. 20 ha infatti delegato il Governo a emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il d.lgs. 14/2019. Cfr. art. 1 l. 20/2019: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione risulta, invero, superato dal dettato del comma 14 dell'art. 97 CCII, introdotto proprio dal decreto correttivo, che qualifica come “prestazione principale” ai sensi del primo comma dell'art. 97 e, come tale, rientrante nel sinallagma contrattuale, l'attività di riscossione a carico della banca. Per effetto di tale previsione, che nell'intenzione del legislatore sarebbe volta a incentivare la propensione degli istituti di credito a sostenere finanziariamente le imprese in procedura ⁽⁵⁵⁾, l'erogazione dell'anticipazione da parte della banca non esaurisce le obbligazioni a suo carico, tra le quali rientra anche la riscossione dei crediti.

Pertanto, sino a quando la banca non avrà riscosso il credito presso il terzo, il contratto dovrà considerarsi pendente e il debitore in procedura potrà chiedere l'autorizzazione al relativo scioglimento ai sensi dell'art. 97 CCII.

Giova a questo proposito osservare che il riferimento al carattere innovativo *in parte qua* di tale disposizione, che la Suprema Corte ha addotto a supporto dell'impossibilità di autorizzare il debitore allo scioglimento del contratto nel quadro normativo allora vigente, non risulta particolarmente convincente, anche alla luce della giurisprudenza precedente ripercorsa poc'anzi e che già era addivenuta alla soluzione poi adottata dal comma 14 citato ⁽⁵⁶⁾.

Al contempo, è pur vero che, al momento dell'emanazione della sentenza in commento, il decreto correttivo non era ancora stato approvato nella sua versione definitiva e, che, pertanto, la norma in esame non poteva propriamente dirsi appartenente all'ordinamento positivo, ciò che effettivamente impediva alla Corte di valorizzarla in via interpretativa e ricostruttiva della fattispecie ⁽⁵⁷⁾.

⁵⁵ Vd. la Relazione Illustrativa. Critico sul punto G. REBECCA, *Le anticipazioni bancarie nel concordato preventivo oggi e nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, 24 agosto 2020, in www.ilcaso.it, 21.

⁵⁶ Critico su quest'aspetto anche V. ZANICHELLI, *I contratti pendenti di finanziamento autoliquidanti tra presente, e futuro (in progress)*, in *Fall.*, 2021, 52.

⁵⁷ Come peraltro i giudici di legittimità hanno avuto occasione di fare in altre occasioni, cfr. Cass., Sez. I, 23 luglio 2019, n. 19881: «Tale ultimo orientamento, pur autorevolmente e recentemente espresso dalla giurisprudenza di vertice, merita, tuttavia, un ulteriore momento di riflessione e un meditato ripensamento, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, la cui disciplina (sebbene, qui, non direttamente applicabile *ratione temporis*) viene qui richiamata a fini interpretativi e ricostruttivi, perché, da un lato, la stessa fa ora

Al contrario, portata realmente innovativa riveste la previsione di una predeterminata (forse un po' troppo arbitraria) finestra di operatività del patto di compensazione laddove sia stato autorizzato lo scioglimento del contratto bancario, patto che, nonostante la mancanza di espresse indicazioni sul punto, si ritiene debba comunque essere stato previsto contrattualmente⁽⁵⁸⁾.

In tal caso l'istituto di credito potrà, quindi, pacificamente riscuotere e trattenere le somme ricevute dai terzi debitori sino all'avvenuto rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo e la data della notifica all'istituto di credito del provvedimento autorizzativo dello scioglimento⁽⁵⁹⁾.

Va da sé che, in assenza di un'autorizzazione allo scioglimento del contratto, il mandato all'incasso con patto di compensazione – che rappresenta, come si è visto, una modalità soddisfacente della banca riconducibile alle “prestazioni principali” di quest'ultima – seguirà la sorte del contratto cui afferisce, e dunque continuerà operare, senza che possa eccepirsi una violazione della *par condicio creditorum*⁽⁶⁰⁾.

Per completezza, sebbene la pronuncia della Suprema Corte non affronti l'argomento, si segnala che il decreto correttivo, nell'intento di offrire un quadro normativo chiaro e compiuto in punto di linee di credito autoliquidanti, se da un lato ha aggiunto all'art. 97 CCII il comma 14 citato, dall'altro lato ha espunto dall'art. 99 CCII, norma che si occupa di finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo, ogni riferimento alle linee di credito autoliquidanti, invece previsto nella versione originaria del comma 2 di tale articolo, che riproduceva senza rilevanti modifiche il dettato del comma 3 dell'art. 182-*quinquies* l.f.⁽⁶¹⁾ e che avrebbe inevitabilmente

parte integrante dell'ordinamento positivo (nonostante la lunga *vacatio legis* prevista) e perché, dall'altro, segna un'evidente incrinatura nelle argomentazioni spese dalle Sezioni Unite nel precedente arresto».

⁵⁸ *Contra*, V. ZANICHELLI, *op. cit.*, 52.

⁵⁹ Non sono, in ogni caso, mancate le prime critiche all'introduzione della previsione in esame, volte a sottolineare come la norma ecceda rispetto a quanto previsto dalla legge delega, cfr. G. REBECCA, *op. cit.*, 20.

⁶⁰ *Contra*, G. REBECCA, *op. cit.*, 22.

⁶¹ Art. 99, comma 2, CCII ante correttivo: «la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1».

condotto alla riproposizione del dibattito in ordine alla supposta natura di *lex specialis* di tale previsione. Come chiarito dalla Relazione Illustrativa, «i contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededuzione».

Solamente la prassi applicativa e giurisprudenziale diranno se le previsioni del Codice della Crisi in materia di linee di credito autoliquidanti saranno in grado di placare il pluriennale dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia.